

REGOLAMENTO N. 14 DEL 18 FEBBRAIO 2008 CONCERNENTE LE PROCEDURE DI APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE STATUTARIE E DELLE MODIFICHE AL PROGRAMMA DI ATTIVITA' E DI AUTORIZZAZIONE DEI TRASFERIMENTI DI PORTAFOGLIO, DELLE FUSIONI E DELLE SCISSIONI DI CUI AL TITOLO XIV DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE.

Esiti della pubblica consultazione

Roma, 18 febbraio 2008

Si è conclusa la procedura di pubblica consultazione relativa allo schema di Regolamento concernente le procedure di approvazione delle modifiche statutarie e delle modifiche al programma di attività e di autorizzazione dei trasferimenti di portafoglio, delle fusioni e delle scissioni di cui al titolo XIV del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle Assicurazioni Private (di seguito “Codice”).

Sul documento sono pervenute osservazioni da parte di n. 2 soggetti:

- [Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici \(ANIA\)](#)
- [Avv. Gian Paolo Tagariello dello Studio legale “Legance”](#).

I contributi ricevuti, visionabili cliccando sul nome di ciascun soggetto, sono riassunti nel seguito riportando, per ciascuno di essi, le valutazioni e le conseguenti determinazioni dell’Autorità.

Contestualmente viene pubblicato il testo definitivo del Regolamento n. 14 del 18 febbraio 2008, integrato con le modifiche conseguenti alle osservazioni formulate, laddove condivise.

OSSERVAZIONI SU SPECIFICI ARTICOLI

Articolo 2 (Definizioni)

Lettera f)

Lo studio Legance chiede se tra i debiti e crediti rilevanti ai fini della definizione di “portafoglio” possano essere compresi tutti i debiti e crediti comunque collegati ai contratti di assicurazione oggetto di trasferimento e quindi, ad esempio, i crediti verso i riassicuratori.

Il trasferimento di portafoglio può comprendere tutti i debiti e crediti derivanti dai contratti di assicurazione oggetto di trasferimento, inclusi i rapporti di riassicurazione ad essi inerenti. La definizione viene precisata in tal senso.

Lettera g)

Lo studio Legance osserva che la definizione di “ramo di azienda” sembra richiedere che, nell’ambito del ramo d’azienda, debbano essere necessariamente ricompresi i contratti ed i rapporti con i dipendenti dediti ad una struttura organizzativa specifica. Tale definizione apparirebbe, pertanto, più restrittiva della nozione civilistica, così come elaborata dalla giurisprudenza, che non necessariamente postula il trasferimento di dipendenti addetti al ramo di azienda, potendo l’alienante e l’acquirente concordare di non includere nel ramo di azienda i dipendenti dell’alienante con il loro consenso. Chiede, pertanto, che nel Regolamento non sia prevista alcuna definizione speciale di ramo d’azienda essendo sufficiente il riferimento alle norme ad ai principi del codice civile.

Proposta accolta.

Articolo 4 (Modifiche dello statuto)

ANIA propone l'eliminazione del terzo comma dell'articolo 4, osservando che, rispetto al dettato dell'articolo 196 del Codice, che prevede da parte dell'ISVAP una valutazione "statica" della situazione derivante dalle modifiche statutarie deliberate dalla società, la disposizione regolamentare prevede una valutazione dello statuto nell'ottica della sana e prudente gestione considerata nel suo divenire e dunque "dinamica". Il potere dell'ISVAP di sindacare il merito delle modifiche anche dopo che le stesse siano state approvate ed iscritte nel Registro delle Imprese verrebbe, di conseguenza, a configurarsi quale ingerenza nell'autonomia statutaria dell'assemblea.

Proposta accolta, in quanto già appartiene al novero dei poteri dell'ISVAP la possibilità di intervenire nei confronti dell'impresa qualora l'applicazione delle regole statutarie non assicuri la sana e prudente gestione aziendale.

Articoli 5 (Procedura di approvazione) e 6 (Diniego dell'approvazione)

ANIA, al fine di abbreviare la durata dell'iter istruttorio e di realizzare un coordinamento con le disposizioni in materia di emittenti di titoli quotati, propone di prevedere la trasmissione all'ISVAP dei documenti relativi alle modifiche statutarie il giorno stesso della deliberazione consiliare, anziché nei quindici giorni successivi all'adozione della delibera da parte dell'assemblea. Qualora il nuovo testo statutario fosse deliberato dall'assemblea senza emendamenti e da questa trasmesso all'ISVAP entro breve tempo (es. 7 giorni) l'Autorità potrebbe, verificata la conformità tra i due testi trasmessi, emettere il provvedimento di approvazione in breve termine (es. 7 giorni).

Proposta non accolta. Il Codice prevede che le modificazioni statutarie debbano essere sottoposte all'autorizzazione dell'ISVAP a completamento dell'iter di formazione della volontà societaria, senza prevedere valutazioni intermedie che potrebbero influire su tale processo. Peraltro, l'istruttoria può richiedere l'analisi di altre notizie desumibili dal verbale assembleare, inclusi gli eventuali interventi dei soci a commento delle modifiche presentate in assemblea.

Articolo 12 (Trasferimento di portafoglio)

Comma 1

Lo studio Legance chiede se il trasferimento delle passività attuali e potenziali che derivino dal sinistro costituisca sempre un trasferimento di portafoglio, in presenza dei requisiti di omogeneità dei sinistri stessi e se rientri nella definizione di portafoglio un insieme di contratti qualora, rispetto a tali contratti, siano stati pagati i premi e residuino unicamente sinistri o siano pendenti i termini di prescrizione per la denuncia dei medesimi (c.d. portafoglio in *run off*). Chiede inoltre se il trasferimento di un portafoglio in *run off* debba in ogni caso essere effettuato in favore di una società di assicurazione o possa essere effettuato anche in favore di un'impresa non assicurativa.

Il comma 1 viene riformulato eliminando l'inciso che, per un refuso, lasciava intendere che fosse possibile trasferire un portafoglio di soli sinistri; apposita precisazione è stata introdotta nella definizione di "portafoglio".

Articolo 14 (Documentazione da allegare all'istanza di autorizzazione).

Comma 1, lett. a) e b)

ANIA propone di fare riferimento, tra i documenti da allegare all'istanza di autorizzazione al trasferimento di portafoglio, alla delibera dell'organo societario competente in base allo statuto.

Proposta accolta. Il testo viene conseguentemente riformulato.

Articolo 18 (Attività istruttoria)

Comma 5

ANIA segnala l'opportunità di modificare l'espressione "l'istanza si intende decaduta", prevista per i casi in cui le imprese non abbiano prodotto entro novanta giorni la documentazione integrativa richiesta dall'ISVAP, con "l'istanza di autorizzazione si intende rigettata".

Proposta parzialmente accolta. In questi casi assume rilevanza l'inerzia del richiedente, che non consente il completamento dell'analisi nel merito e denota una carenza di interesse al procedimento. Il testo viene conseguentemente riformulato.

Articolo 23 (Fusioni e scissioni oggetto di autorizzazione dell'ISVAP)

Comma 3

Relativamente al comma in argomento, ANIA formula alcune osservazioni in merito al procedimento di autorizzazione di operazioni di fusione o scissione che comportano trasferimenti di portafoglio, chiedendo in particolare se debbano essere presentate due separate istanze, cui conseguirebbero separati procedimenti.

Posto che un'operazione di fusione fra imprese di assicurazione determina necessariamente un trasferimento di portafoglio, non è richiesta un'istanza aggiuntiva specifica per l'autorizzazione al trasferimento. Il comma è stato pertanto eliminato.

Articolo 25 (Documentazione da allegare all'istanza di autorizzazione alla fusione)

Comma 1, lettera b)

ANIA ritiene opportuno che, relativamente alle ipotesi di fusione c.d. "semplificata" di cui all'articolo 2505 c.c., il Regolamento preveda esplicitamente la non necessità della relazione illustrativa del progetto di fusione redatta dal Consiglio di amministrazione e ipotizza che, in assenza di tale riferimento, il Regolamento sembrerebbe escludere che le fusioni semplificate siano da assoggettare ad autorizzazione.

Fermo restando che anche le fusioni semplificate sono soggette ad autorizzazione, il testo viene riformulato per chiarire che la relazione di cui al comma 1, lettera b), dell'articolo 25, non è quella prevista dall'art. 2501 quinquies del codice civile, bensì un documento, redatto dall'organo amministrativo, che illustra gli aspetti dell'operazione rilevanti a fini di vigilanza, con riferimento alle finalità strategiche, ai profili operativi, agli effetti sulla integrazione delle strutture organizzative, delle reti di vendita, dei sistemi contabili, ecc.

Articolo 29 (Attività istruttoria)

Comma 7

ANIA, al fine di evitare un possibile allungamento dei termini di chiusura del procedimento, chiede che sia previsto un termine finale entro il quale le Autorità di vigilanza straniere, interessate nel corso dell'istruttoria, debbano pronunciarsi e che, in assenza di pronuncia, il parere debba intendersi come favorevole.

Proposta parzialmente accolta. Il testo viene riformulato prevedendo un richiamo al silenzio-assenso nel caso in cui le Autorità di vigilanza non si esprimano nel termine di 90 giorni, come previsto dal Protocollo di Siena in materia di collaborazione tra Autorità di vigilanza assicurative (par. 3.1.6).

Articolo 41 (Entrata in vigore)

ANIA chiede di differire l'entrata in vigore del Regolamento ad almeno 180 giorni dalla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Considerata la sostanziale continuità con le norme regolamentari previgenti, si ritiene di differire l'entrata in vigore al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del Regolamento nella Gazzetta Ufficiale.